

COMUNE DI BOLANO
REGOLAMENTO DEL VERDE

1. OGGETTO DEL REGOLAMENTO – SPAZI VERDI

- 1.1. Il presente regolamento disciplina gli interventi e le attività che interessano gli **spazi verdi** esistenti o di nuova realizzazione, sia pubblici che privati, ciò al fine di
- una loro tutela per quanto attiene le valenze ambientali e paesaggistiche,
 - di una loro realizzazione e conservazione secondo criteri che ne garantiscano un buon inserimento nel contesto ambientale ed un effetto positivo sulla qualità del territorio, anche se costruito o comunque antropizzato.

La gestione e la realizzazione di tali aree dovrà essere improntata ad un approccio ecologico ed ecosistemico, oltre che funzionale, prevedendo tutti gli accorgimenti possibili per garantire un incremento della biodiversità del territorio.

- 1.2. Gli **spazi verdi** in oggetto sono definiti come di seguito:

- 1.2.a. **Spazi verdi pubblici:** aree a parco, aree verdi attrezzate per attività sportive e/o ludiche, piazze alberate, giardini, aiuole di proprietà pubblica.
- 1.2.b. **Spazi verdi privati:** aree a parco, aree verdi attrezzate per attività sportive e/o ludiche, piazze alberate, giardini, aiuole di proprietà privata.
- 1.2.c. **Filari di alberi e/o arbusti:** filari di alberi e/o arbusti posti lungo la viabilità automobilistica o pedonale, lungo i confini di proprietà o lungo canali e fossi in ambito urbano o extraurbano.
- 1.2.d. **Aree agricole urbane:** aree agricole inserite nel contesto urbano.
- 1.2.e. **Aree incolte urbane:** aree agricole abbandonate ed incolte (non ancora qualificabili quali boschi ai sensi della Legge Forestale Regionale) inserite nel contesto urbano.
- 1.2.f. **Aree verdi di Valore Storico-Paesaggistico:** tra gli Spazi verdi dei punti precedenti (aree a parco, aree verdi attrezzate per attività sportive e/o ludiche, piazze alberate, giardini, aiuole, aree agricole, aree incolte) di proprietà pubblica o privata, quelle che per la loro conformazione, composizione e collocazione assumono particolare valenza paesaggistica nel contesto del comune e sono pertanto meritevoli di particolare attenzione e tutela. Vi rientrano tutte quelle collocate entro i **nuclei storici** ed altre meritevoli di tutela e cartograficamente **individuate entro il PUC**;
- 1.2.g. **Percorrenze pedonali e/o ciclistiche:** percorsi riservati per pedoni ciclisti e relative aree di pertinenza (aiuole, aree attrezzate, etc);
- 1.2.h. **Arredo verde:** strutture amovibili di contenimento/supporto per le piante (vasi, fioriere, strutture per pareti verdi) e relativo contenuto vegetale;

Individui arborei monumentali: esemplari arborei (o grandi arbusti), ovunque radicati, che costituiscono patrimonio di particolare interesse naturalistico, ambientale, o storico-culturale. La tutela e la disciplina relative agli alberi monumentali sono previste dalla Legge Regionale 22 Gennaio 1999, n.4. Gli alberi monumentali non sono quindi oggetto del presente regolamento. In caso di presenza di esemplari meritevoli di essere considerati “monumentali”, per gli stessi verrà proposta dal Comune l’iscrizione nell’apposito elenco approvato dalla Regione Liguria.

1.3. Le norme in oggetto investono anche quelle aree e strutture che pur non avendo una prevalente e specifica funzione di spazi verdi, possono contribuire all'innalzamento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto, ovvero:

1.3.a. **Aree di pertinenza produttive-commerciali:** aree di pertinenza degli insediamenti produttivi e/o commerciali non edificate (es. piazzali, verde pensile, etc.);

1.3.b. **Aree di parcheggio:** aree destinate al parcheggio dei veicoli a motore, ad esclusione dei parcheggi in fregio alla viabilità statale, provinciale, comunale.

1.3.c. **Aree perifluviali:** fasce interessate da corsi d'acqua perenni o temporanei, fossi e canali e relative sponde per una larghezza di almeno 10 m dall'asse del corso d'acqua; Le aree perifluviali oggetto del presente regolamento sono quelle appartenenti al Reticolo Idrografico Significativo come definito dall'art. 5, c.21 della Delibera Autorità di Bacino del fiume Magra n. 180 del 27 aprile 2006;

1.3.d. **Recinzioni verdi:** recinzioni realizzate con materiale vegetale vivo o morto;

1.4. Le norme in questione investono anche le aree destinate ad ospitare i suddetti spazi verdi di nuova realizzazione ed a queste norme deve essere conformata la relativa progettazione ed esecuzione;

2. OGGETTO DEL REGOLAMENTO - PIANTE

2.1. Nel territorio comunale si promuovono azioni e regole di tutela delle singole piante arboree ed arbustive collocate entro gli spazi verdi di cui al punto precedente o comunque in altra collocazione al fine della loro permanenza in condizioni idonee. Sono comunque consentite le attività ed operazioni che interessano le suddette piante nei limiti della normativa vigente e nel rispetto delle finalità e procedure del presente regolamento, così come indicato ai punti successivi.

2.2. Si distinguono le piante in

2.2.a. **Piante Arboree:** vi rientrano le specie legnose che a maturità raggiungono le seguenti dimensioni di riferimento:

Classe dimensionale	Altezza	Circonferenza a 1,30 m
Piante di I grandezza	> 20 m	>120 cm
Piante di II grandezza	20 – 12 m	60 – 120 cm
Piante di III grandezza	4- 12 m	15 - 60 cm

L'assegnazione delle piante arboree alla classe dimensionale avviene valutando Altezza (dalla base del fusto alla sommità) e Circonferenza (e/o Diametro misurati a 1,30 m di altezza) e considerando tra i due valori quello che determina la classe di dimensione maggiore.

Nel caso di **ceppaie** con più polloni verrà preso in considerazione il pollone di dimensioni maggiori per le rispettive misure.

2.2.b. **Piante Arbustive – Piccoli alberi:** vi rientrano le piante legnose che a maturità non superano i 4 m di altezza e/o hanno fusto a 1,30 m di altezza di circonferenza inferiore a 15 cm.

3. ESCLUSIONI

Le norme contenute nel presente Regolamento non sono applicabili a:

- 3.1. le aree delimitate all'interno del Parco Naturale Regionale Montemarcello-Magra per le quali lo strumento pianificatorio è il vigente Piano del Parco;
- 3.2. le aree boschive così come definite dalla legge n.4/1999 Legge Forestale Regionale.

4. ABBATTIMENTO DELLE PIANTE

- 4.1. L'abbattimento delle piante di cui all'articolo 2 sul territorio comunale è consentito nell'ambito delle normali pratiche agro-silvo-pastorali e nel rispetto della vigente normativa di settore ed in particolare della:
 - L.R. n°4/1999 Legge Forestale Regionale;
 - Regolamento regionale 29 giugno 1999, n1: Regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale;
 - L.R. n° 60/1993: Interventi straordinari per lo sviluppo dell'olivicoltura e disciplina dell'abbattimento di alberi di olivo;
 - Norme dello Strumento Urbanistico Generale (SUG) e Regolamento Edilizio (RE).

Inoltre sussistono nel territorio comunale (come identificato dalla cartografia del PUC), tenuto conto della valenza ambientale che le piante assumono in tale contesto, le limitazioni dettate dai seguenti punti.

- 4.2. E' vietato l'**abbattimento delle piante arboree di diametro (a 1,30 m di altezza) superiore a 25 cm** di cui al precedente articolo (punto 2.2.a) ricadenti negli spazi verdi così come definiti all'articolo 1.

Tale divieto è assoluto a meno di comprovata necessità, ovvero nel caso di:

- realizzazione di opere di dichiarata pubblica utilità,
- nuova edificazione in conformità con le previsioni del PUC;
- pericolo per persone o cose causato dalla pianta;
- problemi fitopatologici gravi;
- morte della pianta;
- adeguamenti tecnici per strutture pubbliche o private finalizzati a garantire la sicurezza e/o salute delle persone, l'accesso alle persone diversamente abili, nonché la funzionalità del pubblico servizio;
- gestione colturale ordinaria, straordinaria e riqualificazione degli spazi verdi;
- pratiche agro-silvo-pastorali nell'ambito delle aziende agricole.

- 4.3. La **valutazione della stabilità** dell'albero dovrà essere effettuata secondo metodologie codificate e riconosciute a livello nazionale quali la VTA (Visual Tree Analysis), la SIA (Static Integrated Assesment), la SIM (Static Integrated Method) o altre per le quali si fornisca un quadro di riferimento sufficiente.

- 4.4. I privati che intendano procedere all'**abbattimento di piante di cui al punto 4.2**, sono tenuti a dare comunicazione di ciò secondo il modello **ALLEGATO A** debitamente compilato, da presentare al Comune con un preavviso di 15 giorni per il relativo **nulla osta**.

Il Comune **entro 30 giorni** (decorsi i quali vige il silenzio assenso) rilascia (o nega) il nulla osta in seguito a valutazione tecnicamente motivata anche previa valutazione tecnica della commissione edilizia / commissione edilizia integrata.

- 4.5. L'abbattimento di **Piante arboree** entro **Aree verdi di Valore Storico-Paesaggistico** (art 1.2 lettera f) potrà comunque avvenire esclusivamente dietro presentazione, oltre che della richiesta secondo l'**ALLEGATO A**, di relazione tecnica firmata da Dottore Agronomo o Forestale attestante la necessità dell'intervento e l'impossibilità di ricorrere ad altre soluzioni in grado di garantire l'integrità della pianta in oggetto.
- 4.6. Nel caso della necessità di **abbattimenti urgenti** per possibili danni gravi a persone o cose, il richiedente deve fornire, oltre al modulo di cui al punto precedente, dichiarazione attestante l'effettiva persistenza di condizioni di grave ed imminente danno.
L'abbattimento potrà avvenire immediatamente, ma successivamente (entro 15 giorni) dovrà essere fornita relazione tecnica firmata da Dottore Agronomo o Forestale attestante *ex post* l'effettiva pericolosità e urgenza dell'intervento e redatta sulla base delle risultanze del taglio.
- 4.7. Nel caso di **abbattimenti ad opera del Comune** dovrà essere predisposta modulistica analoga a quella prevista ai punti precedenti, conservata negli uffici comunali.
- 4.8. Per le piante abbattute ai sensi dei precedenti articoli (4.2, 4.4 e 4.6) si dovrà provvedere, quando tecnicamente ed operativamente possibile ed opportuno da un punto di vista colturale, alla **eliminazione delle ceppaie** ed alla **sostituzione** delle stesse piante con altre in collocazione analoga o prossima alla sede originaria ed alle **cure colturali post impianto** per almeno 2 anni. L'impossibilità ad effettuare la sostituzione dovrà essere attestata da relazione tecnica a firma di Dottore Agronomo o Forestale da presentare congiuntamente alla domanda di abbattimento in allegato al modello A. Dovrà prevedersi comunque un intervento compensativo in altra area del medesimo Organismo Territoriale Elementare (OTE).
- 4.9. La **scelta della specie** da mettere a dimora in sostituzione di quelle abbattute dovrà essere coerente con le disposizioni del presente regolamento ed in particolare prevedere l'impiego di piante indicate nell'**ALLEGATO B** qualora la pianta abbattuta non faccia già parte dello stesso
Questa prescrizione non si applica nel caso di singole piante entro filari, per i quali permane l'obbligo di mantenere la composizione specifica originaria.
- 4.10. Gli interventi di abbattimento effettuati in difformità del presente regolamento saranno puniti con **sanzioni**, anche secondo quanto definito nell'art.12 e nell'**ALLEGATO D**.
E' fatto obbligo, a chi abbia abbattuto piante in difformità del presente regolamento, di sostenere l'onere per gli interventi di sostituzione o ripristino delle stesse.
L'intervento di rimessa in pristino nelle condizioni originarie a cura del privato estingue l'onere del pagamento della sanzione.

5. POTATURE DELLE PIANTE

5.1. La **potatura** delle Piante Arboree rappresenta un intervento di **carattere straordinario** in condizioni di sviluppo equilibrato della pianta e come tale è ammissibile solo in casi particolari, ovvero:

- formazione e controllo della chioma di giovani impianti o interventi di arte topiaria (potatura per l'ottenimento di forme artistiche della chioma su specie idonee);
- eliminazione di rami secchi o deperienti;
- pericolo per persone o cose causato dalla pianta o parti della stessa;
- problemi fitopatologici gravi;
- adeguamenti tecnici per strutture pubbliche o private finalizzati a garantire la sicurezza e/o salute delle persone, l'accesso alle persone diversamente abili, nonché la funzionalità del pubblico servizio;
- contenimento e controllo dello sviluppo anomalo della chioma causato da precedenti traumi o potature.

5.2. La **potatura**, qualora ammissibile, deve essere effettuata al fine di garantire una corretta conformazione delle piante ad allo stesso tempo il perdurare nel tempo di condizioni di vigore e stabilità fisica e biologica.

L'intervento di potatura deve interessare tutta la chioma, senza creare asimmetrie o irregolarità ed essere effettuato con la tecnica del "Taglio di ritorno".

5.3. In linea generale non è ammessa la "**capitozzatura**", ovvero il taglio delle piante sulla/e branca/he principale/i e su quelle di grosse dimensioni (diametro del taglio > 15 cm o comunque maggiore di $\frac{1}{4}$ del diametro del fusto misurato ad 1,30 m di altezza).

Nel caso si prospetti la motivata necessità di tale intervento è richiesto di procedere dal punto di vista procedurale ed autorizzativo come si trattasse di un taglio di abbattimento, ovvero secondo le previsioni dell'art. 4.

Nel caso le specie interessate siano conifere si dovrà optare per l'abbattimento e la sostituzione delle piante.

5.4. E' fatto obbligo ai privati che possiedano piante prospicienti luoghi pubblici o soggetti a pubblico passaggio, di provvedere alla potatura per l'eliminazione di rami secchi o comunque potenzialmente dannosi per l'incolumità delle persone o cose.

5.5. Gli interventi di potatura effettuati in difformità del presente regolamento sono assimilati agli interventi di abbattimento e saranno puniti con **sanzioni**, secondo quanto definito nell'art.12 e nell'**ALLEGATO D**.

E' fatto obbligo, a chi abbia potato piante in difformità del presente regolamento, di sostenere l'onere per gli interventi di sostituzione o ripristino delle stesse qualora necessario.

6. AREA DI PERTINENZA DELLE PIANTE (AdP)

6.1. Viene definita quale **Area di Pertinenza** (di seguito AdP) delle piante la porzione di terreno circostante il colletto (punto di passaggio dal fusto alle radici, quindi punto di inserimento della pianta nel terreno) e individuato come superficie circolare definita da:

- centro posizionato al centro del colletto,
- raggio variabile in funzione della dimensione della pianta come di seguito

indicato (Raggio AdP):

L'Area di Pertinenza delle singole piante deve essere soggetta a particolari attenzione in sede di progettazione ed esecuzione di interventi in prossimità delle stesse piante.

Classe dimensionale	Raggio AdP (m)	Raggio libero (m)
Piante di I grandezza	6	1,5
Piante di II grandezza	4	1
Piante di III grandezza	2	0,5

Il **Raggio libero** individua l'area circolare sulla quale non è ammessa la realizzazione di pavimentazioni o altre strutture impermeabilizzanti. Qualora lo spazio non consenta il mantenimento di una superficie circolare di tale dimensione si potrà optare per altra forma di superficie analoga a quella del cerchio con raggio libero, ma con distanza minima tra pianta e bordo dello spazio libero non inferiore a 0,75 m.

6.2. Gli interventi che comportano alterazione dell'AdP, sia superficiali che profondi, (impermeabilizzazione, pavimentazione, scavo o riporto di terreno, opere di fondazione, posa di infrastrutture sotterranee quali tubi e linee elettriche o telefoniche, etc) devono garantire la permanenza delle piante in idonee condizioni di vigore e stabilità fisica e biologica.

6.3. Entro l'**AdP** per le piante collocate in **Aree pubbliche**:

6.3.a. è vietato effettuare impermeabilizzazioni superiori ad 1/3 della superficie della AdP e comunque interessanti la porzione centrale di raggio indicata in tabella come Raggio libero. Sotto le nuove impermeabilizzazioni deve essere prevista la posa di tubi drenanti di aerazione, da disporre con andamento radiale rispetto all'AdP.

6.3.b. la realizzazione di eventuali pavimentazioni deve garantire la permeabilità del terreno, ovvero le stesse devono essere realizzate:

- con l'esclusione della porzione centrale detta di Raggio libero, come dalla tabella soprastante,
- preferibilmente con strutture modulari e traforate, appoggiate su un letto di ghiaia e/o sabbia,
- qualora si preveda la necessità di una sottofondazione, fondazione e posa della pavimentazione lo spessore complessivo ammissibile (e l'eventuale scavo rispetto al piano di campagna originario) sarà pari al massimo a 15 cm,

6.3.c. è vietato l'innalzamento o l'abbassamento del piano di campagna originario con l'accumulo o il prelievo di materiale terroso o di altra origine, in particolare in prossimità del colletto della pianta,

- 6.3.d. è vietata la realizzazione di manufatti permanenti in muratura e/o dotati di fondazioni superiori ai 15 cm di spessore,
- 6.3.e. è vietato il taglio delle radici principali della pianta (diametro > 5 cm).
- 6.3.f. è vietata la realizzazione di scavi in trincea e la posa di nuove infrastrutture sotterranee ricadenti entro la porzione centrale di raggio pari a metà del raggio dell'AdP. Sulla parte restante dell'AdP la realizzazione ex novo di tali infrastrutture presuppone particolare attenzione ai potenziali danneggiamenti indotti ed il divieto tassativo di tagliare radici principali;
- 6.3.g. nel caso della necessità di realizzazione di scavi in trincea per intervenire su infrastrutture sotterranee esistenti, si dovrà avere cura di:
 - effettuare una prima indagine sulle interferenze con l'apparato radicale con scavo manuale o comunque con strumenti non distruttivi (es. aria compressa);
 - garantire la chiusura dello scavo entro il minore tempo possibile e provvedere a periodiche annaffiature durante le fasi di scavo;
 - impiegare nel riempimento dello scavo materiale idoneo a garantire la permanenza del drenaggio e dell'aerazione ottimali per le piante per composizione e granulometria (sabbia – ghiaio misto in parti uguali).
- 6.3.h. è vietato riversare nel terreno sostanze diverse da quelle finalizzate alla gestione agronomica ed alla prevenzione fitopatologica o comunque sostanze che per qualità e quantità possano risultare dannose per le piante stesse.

6.4. Entro l'**AdP** per le piante collocate in **Aree private** le indicazioni del precedente punto 6.3 valgono quali consigli di carattere tecnico-operativo.

7. NORME GENERALI PER LA TUTELA DELLE AREE VERDI E DELLE PIANTE

- 7.1. Negli **spazi verdi** e sulle **piante arboree ed arbustive** stesse è fatto **divieto** di:
 - 7.1.a. versare sostanze tossiche o comunque in grado di procurare danno alle piante (sale, detersivi, etc);
 - 7.1.b. riversare e/o accumulare rifiuti di qualsiasi specie;
 - 7.1.c. conficcare oggetti di qualsiasi genere su piante o effettuare sulle stesse legature permanenti con materiale rigido eccessivamente stretto (a meno di interventi funzionali alla diagnosi e gestione agronomica);
 - 7.1.d. effettuare scavi e/o riporti di terreno, se non dietro regolare presentazione di progetto approvato dalle autorità competenti e così come definito al successivo punto 8;
 - 7.1.e. realizzare impermeabilizzazioni in difformità da quanto previsto dai successivi punti 9.4 e 9.5;
 - 7.1.f. collocare manufatti solidali al terreno o comunque non amovibili che rimangano a contatto diretto con porzioni della pianta o a meno di 25 cm da questa o sue parti aeree, onde evitare che i progressivi accrescimenti determinino conflitti o processi di inglobamento dei manufatti stessi;
- 7.2. E' vietato il taglio e l'eliminazione integrale dei **filari di alberi e/o arbusti** così come indicati all'articolo 1 (punto 1.2.c) che risultino collocati lungo percorrenze pedonali e/o viarie, lungo confini di proprietà e lungo fossi e corsi d'acqua. Tale divieto è assoluto a meno di comprovata necessità, ovvero nel caso di:

- realizzazione di opere di dichiarata pubblica utilità;
- pericolo per persone o cose causato dalle piante;
- problemi fitopatologici gravi;
- morte delle piante;
- adeguamenti tecnici per strutture pubbliche o private finalizzati a garantire la sicurezza e/o salute delle persone, l'accesso alle persone diversamente abili, nonché la funzionalità del pubblico servizio;
- gestione colturale ordinaria, straordinaria e riqualificazione degli spazi verdi;
- pratiche agro-silvo-pastorali nell'ambito delle aziende agricole;
- mantenimento dell'efficienza idraulica dei corpi idrici così come previsto all'art. 7.3

Per interventi di questo tipo dovrà essere fornita domanda secondo il modello ALLEGATO A, così come all'art. 4.4 e seguenti.

Tutto ciò nel rispetto delle previsioni e prescrizioni dettate dal Codice Civile e dal Codice della Strada.

- 7.3 Al fine di mantenere l'efficienza idraulica e garantire la corretta regimazione delle acque, nei **corsi d'acqua, fossi, canali** è fatto obbligo ai frontisti di provvedere al contenimento dello sviluppo, tramite sfalcio, della vegetazione spontanea erbacea, arbustiva e arborea (l'arborea e l'arbustiva solo se appartenenti a specie alloctone e/o se compromettono la funzionalità idraulica del corpo idrico). L'abbattimento della vegetazione arborea deve comunque avvenire in conformità a quanto prescritto all'art. 4.

Tale attività deve essere condotta almeno due volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre.

Per il contenimento della vegetazione spontanea è vietato l'uso del fuoco e del diserbo chimico.

E' vietato l'abbandono dei residui vegetali nell'alveo e sulle sponde dei corpi idrici. I residui vegetali andranno gestiti in conformità alla normativa in materia e avviati alla raccolta differenziata dei rifiuti.

L'obbligo del contenimento della vegetazione spontanea non si applica per i corsi d'acqua, i fossi e i canali la cui manutenzione è affidata all'Ente pubblico.

- 7.4 Con finalità estetiche e di prevenzione degli incendi è fatto obbligo ai proprietari dei terreni aventi il fronte sulla viabilità pubblica, e/o di pubblico servizio, di provvedere all'eliminazione della vegetazione spontanea infestante erbacea e arbustiva (quest'ultima solo se appartenente a specie alloctone), per una fascia della profondità di 10 metri, almeno due volte l'anno, entro il 30 maggio ed entro il 30 ottobre.

Per il contenimento della vegetazione spontanea è vietato l'uso del fuoco e del diserbo chimico.

- 7.5 La realizzazione di manufatti interrati (ad esempio parcheggi e/o locali tecnici interrati) coperti da terreno vegetale da destinare a verde deve garantire uno spessore minimo di 40 cm di terreno utile ed un adeguato drenaggio delle acque su tale superficie per evitare ristagni idrici.

Per la sistemazione a verde si richiede idonea progettazione tecnico-agronomica (a firma di Dottore Agronomo o Dottore Forestale) con specifica analisi delle specie arboree, arbustive ed erbacee idonee e delle tecniche di intervento opportune.

8. AREE DI CANTIERE INTERESSANTI LE AREE VERDI E LE PIANTE

- 8.1. La realizzazione di cantieri interessanti **spazi verdi pubblici e piante (e relative AdP) collocate in aree pubbliche**, presuppone che vengano prese in considerazione ed applicate tutte le precauzioni possibili tese a minimizzare i danni alla componente vegetale, e valutate e applicate le indicazioni e prescrizioni fornite negli articoli precedenti.
- 8.2. Nel caso siano presenti mezzi meccanici operanti nell'area di cantiere, si dovrà provvedere alla **difesa delle piante arboree** esistenti dai **danni meccanici**:
- Per la porzione di **fusto** sopra il colletto fino all'altezza raggiungibile dai mezzi meccanici, tramite l'apposizione di idonee strutture fascianti (recinzioni rigide, assi di legno e materiali fascianti come neoprene o altri) che dovranno circondare completamente i singoli individui o i gruppi ed essere posti avendo cura di non arrecare danno alle piante stesse.
 - Per il **colletto** tramite l'apposizione di idonee strutture fascianti (es. copertoni e pneumatici opportunamente dimensionati e sagomati).
 - Per le **radici**, se superficiali, esposte in seguito a scavi e scarificazioni del suolo o collocate entro terreno fortemente umido, tramite la copertura delle stesse con idonee strutture rigide coprenti (es. lastre metalliche), da posare su un letto di sabbia, di materiale geotessile o plastico preventivamente steso.
- Per le **piante arbustive** sarà sufficiente realizzare recinzioni rigide. Tutte le strutture di difesa delle piante dovranno essere rimosse contestualmente alla chiusura del cantiere.
- 8.3. Il **passaggio dei mezzi meccanici** sulle AdP è di regola vietato, specie se cingolati. Qualora per esigenze e limitazioni specifiche della sede di cantiere non sia possibile ovviare a tale problema, si dovrà limitare al massimo il passaggio dei suddetti mezzi e in nessun caso fare sostare o parcheggiare gli stessi entro le AdP.
- 8.4. E' vietato lo **stoccaggio dei materiali edili** entro le AdP delle piante presenti.
- 8.5. E' vietato utilizzare le piante presenti quali **strutture di appoggio e/o ancoraggio** delle strumentazioni tecniche ed infrastrutture impiegate nei cantieri edili.
- 8.6. Gli **scavi** comportanti l'esposizione di terreno ricadente entro le AdP o comunque nel quale sia manifesta la presenza di radici superficiali dovranno prevedere idonei interventi tesi a minimizzare il disseccamento del terreno, ovvero la copertura con materiale vegetale e geotessile periodicamente annaffiato (ed eventualmente coperto da film plastico per contenere l'evaporazione).
- 8.7. La **progettazione tecnica**, relativa a **manufatti e/o interventi interessanti aree verdi e piante arboree** (e la relativa AdP) che dovrà essere presentata al Comune, dovrà contenere una idonea sezione a firma di Dottore Agronomo o Forestale che consenta di valutare l'incidenza su tali componenti e le misure preventive, di mitigazione e compensazione previste, ovvero:

- planimetria almeno in scala 1:500 con la situazione ante e post intervento, con evidenziata la collocazione delle piante e degli altri elementi suscettibili di tutela in base al presente regolamento;
- documentazione fotografica esaustiva;
- relazione tecnica che evidenzia le caratteristiche dell'area verde e/o delle piante e dell'intervento ed in particolare gli effetti indotti sulle componenti suscettibili di tutela in base al presente regolamento e le misure prese per ovviare o mitigare tali effetti;
- indicazioni tecniche sulle cure colturali ed agronomiche necessarie durante e successivamente alla realizzazione dell'intervento.

8.8. La **progettazione tecnica** di cui al punto precedente dovrà inoltre contenere:

- indicazione del responsabile dell'intervento per quanto attiene la tutela del verde ai sensi del presente regolamento;
- dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del suddetto responsabile attestante la presa visione del presente regolamento e l'impegno a rispettare le prescrizioni previste.

8.9. Per gli interventi in **aree private** e/o su piante collocate in aree di proprietà di privati le precedenti prescrizioni (punti da 8.2 a 8.6) hanno carattere di indicazione, ovvero di buone pratiche a cui è consigliato attenersi.

La progettazione tecnica di aree verdi di privati dovrà essere conformata alle prescrizioni dei precedenti punti 8.7 e 8.8 qualora le aree in questione abbiano estensione complessiva pari o superiore a 400 mq.

9. REALIZZAZIONE DI AREE VERDI E NUOVI IMPIANTI

9.1. La **scelta delle specie da impiegare** nella **realizzazione di nuove aree verdi** destinate alla fruizione, sia pubbliche che private, deve garantire un corretto inserimento paesaggistico delle stesse. In particolare si dovranno privilegiare le specie autoctone o storicamente naturalizzate, anche con l'obiettivo di garantire un incremento della naturalità nell'ambito comunale e contenere l'inquinamento floristico e la banalizzazione del paesaggio. In particolare:

- dovranno essere prioritariamente impiegate le **specie arboree ed arbustive** indicate nell'**ALLEGATO B**, privilegiando quelle indicate come Autoctone rispetto a quelle indicate come Naturalizzate; potranno essere impiegate specie diverse da queste in misura non superiore al 10% per le piante arboree ed arbustive (con percentuali conteggiate separatamente);
- nella realizzazione degli spazi verdi la mescolanza e la collocazione delle specie dovrà seguire per quanto possibile la rispondenza alle specifiche condizioni stazionali e microclimatiche;
- dovranno essere preservate le specie dell'**ALLEGATO B** eventualmente già presenti, qualora conformate in maniera idonea e collocate in modo tale da non costituire elementi di potenziale pericolo o difficile gestione;

9.2. La **messa a dimora delle piante** nella **realizzazione di nuove aree verdi** deve avvenire secondo criteri spaziali e compositivi tali da garantire nel tempo la funzionalità e stabilità fisica ed ecologica, minimizzando i possibili conflitti che

potrebbero sorgere con l'ambiente costruito e con la fruizione dello stesso. Si forniscono nell'**ALLEGATO C** i moduli spaziali e compositivi (distanze e specifiche tecniche) consigliati per la realizzazione delle tipologie di formazioni vegetali di seguito individuate:

9.2.a. **Boschetti**: distribuzione delle piante arboree su una superficie variamente estesa al fine di assicurare a maturità una copertura del suolo con le chiome pressoché totale. Si prescrive di collocare le piante secondo un sesto di impianto non eccessivamente regolare e geometrico.

Per la definizione della distanza minima di impianto, nel caso dell'impiego di piante di classi di grandezza diverse in mescolanza, si prendono in considerazione i valori medi tra quelli delle due classi dimensionali coinvolte.

9.2.b. **Filari di Alberi**: distribuzione delle piante arboree secondo moduli lineari al fine di garantire a maturità una struttura verde pressoché continua tra le chiome, ma discontinua tra chiome e terreno.

Per la definizione della distanza minima di impianto, nel caso dell'impiego di piante di classi di grandezza diverse in mescolanza, si prendono in considerazione i valori medi tra quelli delle due classi dimensionali coinvolte.

Per le distanze delle piante di nuovo impianto dai confini delle proprietà si fa riferimento al Codice civile.

9.2.c. **Filari di Arbusti – Siepi**: distribuzione delle piante arbustive secondo moduli lineari al fine di garantire a maturità una struttura verde pressoché continua tra le chiome e tra le chiome e terreno, anche con finalità di recinzione verde.

Per le distanze delle piante di nuovo impianto dai confini delle proprietà si fa riferimento al Codice civile.

9.2.d. **Filari misti Alberi e Arbusti**: distribuzione delle piante arboree ed arbustive secondo moduli lineari al fine di garantire a maturità una struttura verde pressoché continua tra le chiome degli alberi e parzialmente tra chiome e terreno.

Il modulo per le piante arboree è analogo a quello dei filari di alberi, il modulo per le piante arbustive è analogo a quello per i Filari di Arbusti – Siepi.

Per le distanze delle piante di nuovo impianto dai confini delle proprietà si fa riferimento al Codice civile.

9.2.e. **Fasce Tampone**: distribuzione delle piante arboree ed arbustive in una fascia che ha finalità di filtro nei confronti di fattori di disturbo (rumore, polvere, etc) provenienti da insediamenti produttivi e/o infrastrutture. Tale fascia deve avere uno spessore minimo di 15 m (distanza calcolata tra il fusto delle piante messe a dimora) e svilupparsi per tutta la lunghezza da schermare. Al fine di garantire l'effetto desiderato e il permanere nel tempo di una struttura verde pressoché continua tra le chiome degli alberi e tra chiome e terreno, dovrà adottarsi un sesto di impianto con distanze prossime ai valori minimi e medi per le diverse tipologie di alberi e arbusti.

Per le distanze delle piante di nuovo impianto dai confini delle proprietà si fa riferimento al Codice civile.

9.2.f. **Alberature per Parcheggi**: distribuzione delle piante arboree in aree di parcheggio (come al punto 1.3.b) o adibite a deposito di mezzi e materiali al fine di garantire a maturità una parziale copertura del terreno da parte delle chiome.

Si prescrive di prevedere nella progettazione e realizzazione di aree di parcheggio a raso una idonea distribuzione di piante arboree e arbustive.

9.2.g. **Piante isolate – Gruppi isolati:** collocazione di piante arboree e/o arbustive poste singolarmente o in un numero ristretto (1-5 individui) e non in relazione con altre. L'esito compositivo e strutturale può essere eterogeneo e le distanze di impianto tra i singoli individui possono andare in deroga a quanto previsto normalmente quando ciò risponda a specifiche esigenze tecnicamente motivate.

La messa a dimora di nuove piante arboree deve prevedere il supporto delle stesse con pali tutori o altri sistemi di ancoraggio equivalenti.

9.3. E' consentita la messa a dimora di piante in **deroga alle prescrizioni dei precedenti due punti** nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- per le **aree verdi realizzate da privati** nelle pertinenze di costruzioni di nuova realizzazione *una tantum* su una superficie inferiore a 400 mq;
- per le **aree verdi di Valore Storico-Paesaggistico** o in spazi contigui alle stesse, qualora si desideri essere aderenti alla tipologia compositiva già presente o recuperare la stessa qualora andata perduta, previa specifiche analisi storico-paesaggistiche sul verde ornamentale preesistente;
- nelle aree individuate dal PUC quali **Corridoi ecologici**, stante la predominanza di finalità ambientali su quelle estetiche, si dovranno impiegare esclusivamente le specie indicate nell'ALLEGATO B ed indicate come Autoctone, unitamente alle altre specie autoctone tipiche della vegetazione locale dietro presentazione di perizia agronomica a firma di Dottore Agronomo o Forestale.

9.4. Nelle aree verdi di nuova realizzazione non è consentito determinare l'**impermeabilizzazione permanente del terreno** con pavimentazioni di qualsiasi natura, che dovranno essere limitate al massimo e garantire almeno una superficie libera al 25% per mq. Si rimanda alle indicazioni previste nello Strumento Urbanistico Generale (**SUG**) e nel Regolamento edilizio (**RE**).

9.5. E' consentita la realizzazione di pavimentazioni ed impermeabilizzazioni in **deroga alle prescrizioni del precedente punto** nei seguenti casi e con le seguenti modalità:

- strutture sportive o ludiche con specifiche esigenze di carattere tecnico-costruttivo;
- percorrenze ciclo-pedonali;
- adeguamenti tecnici per strutture pubbliche o private finalizzati a garantire la sicurezza e/o salute delle persone, l'accesso alle persone diversamente abili, nonché la funzionalità del pubblico servizio;
- strutture per adeguamenti ed impianti tecnologici.

9.6. Qualora la realizzazione di aree verdi interessi **corsi d'acqua, fossi e canali** (anche a regime temporaneo) e le relative sponde, dovrà essere garantita, oltre alla funzionalità idraulica, la funzionalità ecologica degli stessi. A tal fine gli interventi di risagomatura o comunque interessanti le sponde, dovranno avvenire utilizzando preferibilmente i principi e le tecniche dell'**Ingegneria Naturalistica**. In particolare:

- non è consentita la cementificazione e/o impermeabilizzazione delle sponde e dell'alveo;
- qualora presenti sulle sponde e nell'alveo strutture di cemento o comunque non idonee a garantire la funzionalità ecologica, si dovrà provvedere ove possibile,

alla loro sostituzione con elementi e strutture di analoga funzionalità idraulica, ma progettati secondo i dettami dell'Ingegneria Naturalistica;

- la progettazione dei suddetti interventi deve essere effettuata a cura di un tecnico abilitato, previa analisi delle componenti ambientali, vegetali e faunistiche esistenti;
- qualora, per ragioni idrauliche e idrogeologiche comprovate, sia tecnicamente impossibile l'impiego (parziale e/o esclusivo) di tecniche di Ingegneria Naturalistica, deve essere presentata opportuna relazione a firma di professionista abilitato che motivi la scelta progettuale.

9.7. Gli interventi di sistemazione a verde e comunque interessanti le aree individuate quali Corridoi ecologici e/o Aree verdi, devono prevedere una **tempistica di intervento** che limiti al massimo il disturbo alla fauna presente, soprattutto con riferimento ai periodi di riproduzione. Per tale ragione si potrà intervenire nel periodo compreso tra **31 Agosto – 31 Gennaio**.

9.8. La progettazione degli interventi sulle aree verdi esistenti e di nuova realizzazione (per tutte le aree verdi pubbliche e per quelle private di superficie complessiva maggiore o uguale a 400 mq) presuppone un **approccio interdisciplinare**, pertanto oltre al dimensionamento strutturale e funzionale dei manufatti e degli spazi, dovrà comunque essere presente una analisi di carattere vegetazionale ed ambientale del sito ed una definizione di carattere agronomico degli interventi che si andranno a realizzare e delle cure colturali successive.

10. LOTTA FITOSANITARIA

10.1. Ai fini della conservazione della componente vegetale presente sul territorio comunale in condizioni di vigore e stabilità fisica e biologica, è fatto **obbligo alla Pubblica Autorità ed ai proprietari di segnalare al Comune ad alle altre autorità competenti** (Corpo Forestale dello Stato, Regione Liguria) eventuali focolai di deperimento delle piante che possano essere ricondotti ad organismi patogeni.

10.2. Allo stato attuale, per disposizioni di legge sovraordinate, risulta **obbligatoria** la lotta alle seguenti patologie:

10.2.a. **PROCESSIONARIA DEL PINO** (specie colpita: **Pino marittimo**) - D.M.17 APRILE 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro la Processionaria del Pino «Thaumetopoea pityocampa»

10.2.b. **COCCINIGLIA DEL PINO** (specie colpita: **Pino marittimo**) - D.M. 22 NOVEMBRE 1996 "Lotta obbligatoria contro l'insetto fitomizio Matsucoccus feytaudi (Ducasse)"

10.2.c. **CANCRO COLORATO DEL PLATANO** (specie colpita: **Platano** in gen.) - D.M. 17 APRILE 1998 Disposizioni sulla lotta obbligatoria contro il cancro colorato del Platano «Ceratocystis fimbriata»

10.2.d. **COLPO DI FUOCO BATTERICO** (specie colpite: specie ornamentali della **famiglia delle rosacee**, quali Crataegus monogyna, Crataegus oxyacantha, Malus sp., Mespilus germanica, Pyracantha sp., Pyrus sp., Rubus fruticosus, Sorbus sp.) - D.M. 27 MARZO 1996 Lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico «Erwinia amylovora var. amylovora».

- 10.2.e. **SHARKA** (specie colpita: **Prunus** in gen., ovvero **Cilegi e Pruni**) D.M. 29 NOVEMBRE 1996 Lotta obbligatoria contro il virus della Vaiolatura delle drupacee "Sharka".

Si rimanda a questa normativa nel caso di interventi sulla componente vegetale che vadano ad interessare le specie suscettibili di tali patologie o si manifestino sintomi a queste riferibili.

11. NORME SOVRAORDINATE

- 11.1. Le norme sovraordinati, di livello nazionale e regionale, relative al verde urbano ed alle quali si rimanda per gli aspetti specifici sono le seguenti:
- Codice Civile: art. 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899;
 - Legge 1° giugno 1939 n° 1089 « Tutela delle cose di interesse storico ed artistico»;
 - Legge 29 giugno 1939 n° 1497 «Protezione delle bellezze naturali»;
 - Legge 8 Agosto 1985 n° 431 «Tutela delle zone di particolare interesse ambientale»;
 - Codice della Strada (approvato con D.Lgs. 30/4/92 n° 285 artt. 15-18-29-31 e 36 e successive modificazioni ed integrazioni:);
 - Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada approvato con D.P.R. 16/12/92, n. 495 (artt. 26 e 27) e s.m.e i.;
 - Legge 29/12/92 n° 113 contenente prescrizioni e sostegni finanziari per nuovi impianti a verde pubblico (Un albero per ogni nato);
 - Legge 28/6/86 n° 339 recante norme tecniche per la progettazione, l'esecuzione e l'esercizio delle linee elettriche e in materia di distanze minime delle alberature;
 - Per tutti gli aspetti non trattati nel presente Regolamento si fa riferimento alla normativa di carattere Comunitario, Statale, Regionale e ad eventuali altri strumenti regolatori Comunali.

12. FRUIZIONE DEGLI SPAZI VERDI

- 12.1. La fruizione degli spazi verdi pubblici non deve compromettere una corretta gestione ecologica degli stessi ed è pertanto regolamentata al fine di garantire la loro permanenza in condizioni idonee all'erogazione dei benefici e dei servizi a questi richiesti e la piena fruibilità da parte di tutti i cittadini. In particolare vengono individuati quali **Parchi Pubblici** quelli contenuti nell'**allegato E**

- 12.2. **L'accesso e la fruizione** degli spazi verdi pubblici sono liberi entro i limiti di orario e le modalità definite dal presente regolamento e dalle prescrizioni stabilite dal Comune in funzione di specifiche esigenze (quali quelle delle aree di elevato pregio ambientale o delle aree destinate alla fruizione di persone, animali e/o mezzi con esigenze particolari). Le prescrizioni ed in particolare i divieti di cui al successivo punto 12.3, saranno rese pubbliche tramite affissione presso l'albo comunale e mediante idonea cartellonistica presso gli accessi agli spazi verdi interessati.

12.3. Negli spazi verdi pubblici **non è consentito:**

- 12.3.a. versare e/o abbandonare rifiuti di ogni genere al di fuori degli appositi contenitori di raccolta;
- 12.3.b. effettuare movimenti di terra, introdurre e mettere a dimora piante o strutture fisse senza autorizzazione;
- 12.3.c. arrecare danno alle componenti vegetali, agli animali ed agli arredi e strutture per la fruizione e gestione delle aree stesse;
- 12.3.d. introdurre cani o altri animali senza diretto e totale controllo del possessore (ad esclusione delle aree per animali opportunamente delimitate ed indicate da idonea cartellonistica).
- 12.3.e. organizzare manifestazioni o attività che limitino l'accesso e la fruizione dei cittadini senza previa autorizzazione rilasciata dal Comune, nei modi e nei tempi più sotto indicati;
- 12.3.e.1. introdurre mezzi a motore diversi da quelli funzionali alla gestione delle aree stesse, al soccorso, al supporto delle persone disabili ed agli interventi autorizzati dal Comune;
- 12.3.e.2. effettuare attività sportive o ludiche che compromettano o impediscano la fruizione da parte degli altri soggetti.

12.4. La realizzazione di **manifestazioni e/o attività** che limitino l'accesso e la fruizione delle aree verdi da parte dei cittadini è subordinata al rilascio di specifica autorizzazione comunale. A tal fine dovrà essere presentata al Servizio Ambiente del Comune stesso idonea domanda di autorizzazione:

- 12.4.a. almeno 15 giorni prima per le attività che non comportano la dislocazione di strutture funzionali alle manifestazioni e/o attività stesse entro gli spazi verdi in oggetto;
- 12.4.b. almeno 30 giorni prima per le attività che comportano la dislocazione di tali strutture o la limitazione all'accesso alle aree stesse ad un numero limitato di persone;
- 12.4.c. contenente oltre ai dati del richiedente e responsabile, le finalità della manifestazione, le modalità ed i tempi di svolgimento e di eventuale adeguamento, necessità di modifica delle strutture esistenti, le eventuali strutture introdotte ex novo e loro dislocazione;
- 12.4.d. con allegata planimetria con dislocazione delle strutture di nuova introduzione previste;

Il Comune deve fornire l'eventuale autorizzazione entro 5 giorni dalla data prevista per la manifestazione oppure fornire una risposta negativa motivata. Decorso tale termine senza risposta deve intendersi non autorizzata la manifestazione.

12.5 **Spazi verdi di privati e/o aziende** possono essere adibiti a parchi pubblici (e nel qual caso vengono assoggettati alla specifica regolamentazione delle aree pubbliche). **Spazi verdi pubblici** possono essere affidati alla **gestione di privati e/o aziende** che ne facciano richiesta, previo accordo tra privato e/o azienda ed il Comune: è richiesta stipula di convenzione che vada a definire i rispettivi compiti gestionali, le responsabilità e le modalità di fruizione (che comunque dovrà rimanere pubblica e conforme al presente regolamento). E' data facoltà nell'ambito della convenzione di prevedere forme di pubblicità entro o presso lo spazio verde da parte del privato e/o azienda nel rispetto delle norme vigenti in materia.

13. SANZIONI

Il mancato rispetto delle norme contenute nel presente Regolamento saranno punite con sanzioni amministrative pecuniarie applicate dal Dirigente dell'Ufficio Comunale Competente, così come stabilito dall'art. 16 della legge 16/1/2003 pubblicata sulla G.U. 20/01/2003 (Modifica del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n° 267, in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni dei regolamenti comunali e provinciali), secondo le procedure ed i parametri approvati dai competenti Organi del Comune.

L'importo di tali sanzioni sarà calcolato in base a quanto definito nell'allegato D. Per tutti i casi di condotte che violino le prescrizioni del presente regolamento e non riconducibili a quanto previsto dal suddetto allegato, l'importo delle sanzioni sarà non inferiore a 50 Euro e non superiore a 500 Euro.

Il sistema sanzionatorio previsto dal presente articolo entrerà in vigore in seguito ad apposito atto del Consiglio Comunale del Comune di Bolano.

14. NORME FINANZIARIE

Gli importi derivanti dall'applicazione del sistema di sanzioni di cui al punto precedente verranno destinati ad interventi di manutenzione, miglioramento e ripristino del verde. Per la gestione di tali somme verrà definito apposito capitolo di bilancio.